STATUTO DEL CENTRO STUDI PER L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ (CSEL)

ART. 1 ISTITUZIONE

- 1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, su proposta della Facoltà di Scienze della formazione, il "Centro studi per l'Educazione alla legalità (CSEL)", nel prosieguo centro.
- 2. Il centro svolge la propria attività presso la sede di Brescia. Per l'esercizio delle sue iniziative si avvale delle strutture di laboratorio e di ricerca afferenti al Dipartimento di Pedagogia.
- 3. La durata del centro è stabilita in quattro anni accademici ed è rinnovabile.
- 4. Il Rettore rappresenta il centro di fronte ai terzi.

ART. 2 FINALITÀ E SCOPI

- 1. Il centro promuove e svolge attività scientifica, nonché iniziative culturali, in materia di educazione alla legalità, nel contesto di una più ampia prospettiva di cittadinanza democratico-costituzionale. L'attività di ricerca si sviluppa anche ricorrendo alla collaborazione di docenti e ricercatori di altre Università, ovvero con il contributo di personalità dotate di alta qualificazione professionale e scientifica.
- 2. Allo scopo di perseguire le finalità di cui al comma 1 e in funzione della diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, il centro:
 - promuove convegni, seminari, dibattiti, incontri a livello locale, nazionale e internazionale;
 - elabora e propone attività di formazione;
 - svolge attività di ricerca sul campo;
 - cura la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate.

ART. 3 ORGANI

- 1. Gli organi del centro sono:
 - 1) il Direttore;
 - 2) il Comitato direttivo;
 - 3) il Comitato scientifico.

ART. 4 DIRETTORE

- 1. Il Direttore del centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo sceglie al proprio interno tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica. Il mandato dura quattro anni accademici ed è rinnovabile.
- 2. Spetta al Direttore:
 - a) sovraintendere al funzionamento del centro e coordinarne l'attività;
 - b) dare attuazione alle decisioni deliberate dal Comitato direttivo;
 - c) disporre l'impiego delle risorse finanziarie del centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo, nonché delle norme generali amministrativocontabili;
 - d) convocare e presiedere il Comitato direttivo e il Comitato scientifico;
 - e) trasmettere annualmente al Rettore, tramite gli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa dell'attività svolta, unitamente al rendiconto consuntivo.

ART. 5 COMITATO DIRETTIVO

- 1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
 - a) da almeno tre membri, dei quali almeno due appartenenti ai ruoli dei professori universitari dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore, su proposta della Facoltà di Scienze della formazione;
 - b) dal Direttore amministrativo dell'Università Cattolica, ovvero da un suo delegato.
- 2. Compete al Comitato direttivo:
 - a) individuare al proprio interno, tra i professori di I e II fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
 - b) individuare al proprio interno un segretario con il compito di redigere i verbali delle riunioni del Comitato e di trasmetterli agli Uffici competenti dell'amministrazione universitaria;
 - c) individuare i membri componenti il Comitato scientifico, da proporre al Rettore per la nomina;
 - d) coadiuvare il Direttore nella gestione delle attività del centro;
 - e) definire il programma delle attività e stendere, a cadenza annuale, una relazione illustrativa su quanto svolto;
 - f) deliberare il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
 - g) proporre eventuali modifiche allo statuto del centro;
 - h) formulare la richiesta di rinnovo del centro al Consiglio della facoltà di Scienze della formazione, acquisito il parere del Dipartimento di Pedagogia, entro tre mesi dalla scadenza.
- 3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno.

ART. 6 COMITATO SCIENTIFICO

- 1. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari, nonché da esperti di chiara fama, sino a un massimo di otto membri. La nomina dei componenti il Comitato scientifico spetta al Rettore, su proposta del Comitato direttivo del centro.
- 2. Il Comitato scientifico determina l'indirizzo scientifico delle attività e delle ricerche svolte dal centro.
- 3. Le riunioni dell'organo possono tenersi anche per via telematica.

ART. 7 FINANZIAMENTI

- 1. Il centro assicura l'equilibrio economico finanziario mediante:
 - a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese e associazioni;
 - b) contributi erogati da enti pubblici e privati.

ART. 8 AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione del centro è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, i quali, inoltre, curano il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e coadiuvano il Direttore e il Comitato direttivo nella predisposizione del bilancio preventivo annuale e del rendiconto consuntivo.

ART. 9 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto si rinvia alle norme dello statuto dell'Università Cattolica, nonché alle disposizioni dei regolamenti di Ateneo.